

## **TI\_GERICHTE 10.2003.66 vom 13. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.66)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.66 du 13 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.66 del 13 marzo 2003

### **Volltext**

Incarto n.10.2003.66/fc

DAC 939/2002

Bellinzona

13 marzo 2003

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_ difesa da: Avv. \_\_\_\_\_,

prevenuta

colpevole di 1. furto

per avere, per procacciare a sé un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili di proprietà altrui e segnatamente

- in data 3 novembre 2002 a \_\_\_\_\_, presso la sua abitazione sottratto in danno a \_\_\_\_\_, un mazzo di chiavi, comprensivo delle chiavi della casa d'abitazione dove risiede \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, le chiavi della vettura marca Mercedes di proprietà della \_\_\_\_\_, nonché le chiavi dell'ufficio della \_\_\_\_\_, sito a \_\_\_\_\_, e inoltre

- in data 3 novembre 2002, a \_\_\_\_\_ presso l'abitazione di \_\_\_\_\_ sottratto in danno alla \_\_\_\_\_ le chiavi di riserva dell'autovettura Mercedes, e inoltre

- in data 3 novembre 2002 a \_\_\_\_\_, presso gli Uffici della \_\_\_\_\_, sottratto in danno a \_\_\_\_\_, fr. 10'000.--, una stampante Hewlett n. serie FRDB \_\_\_\_\_, nonché svariate ricevute;

(refurtiva recuperata, fatta astrazione per la somma di fr. 10'000.--)

reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

2. violazione di domicilio

per essersi, in data 3 novembre 2002, indebitamente introdotta e contro la volontà degli aventi diritto,

- a \_\_\_\_\_ nell'abitazione di \_\_\_\_\_,

- a \_\_\_\_\_ negli uffici della Società \_\_\_\_\_,

reato previsto dall'art. 186 CP;

3. circolazione senza licenza di condurre

per avere, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Cantone, nel periodo 18.04.2000 sino al momento del suo arresto in data 4.11.2002, circolato alla guida della sua vettura Suzuki Baleno 1.6 targata TI \_\_\_\_\_, senza essere titolare della richiesta licenza di condurre (non avendo superato l'esame di guida di controllo ordinata per la conversione della patente estera, brasiliana in licenza di condurre svizzera);

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCS;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_ accusa n. DAC 939/2002 di data 16 dicembre 2002 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina, previa crescita in giudicato del decreto oggetto del presente procedimento, il dissequestro a favore di \_\_\_\_\_ di una stampante e di ricevute di pagamenti effettuati come descritto nel decreto d'accusa.

vista \_\_\_\_\_ l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2002 dall'accusato;

indetto \_\_\_\_\_ il dibattimento 13 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusata personalmente, il suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico con lettera 21 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate \_\_\_\_\_ le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti \_\_\_\_\_ la parte civile;

il difensore, il quale il quale chiede l'assoluzione dal reato di furto per non avere commesso il fatto, e dai reati di appropriazione semplice e sottrazione di cose mobili perché le fattispecie non sono realizzate, in particolare per quanto attiene il pregiudizio considerevole. Egli non contesta la violazione di domicilio ma chiede di considerare le attenuanti date dall'art. 64 CP. Infine per il reato di circolazione senza licenza di condurre, si affida al giudizio della Corte;

la parte civile in replica;

sentita \_\_\_\_\_ da ultimo l'accusata;

posti \_\_\_\_\_ a giudizio i seguenti quesiti

1. Se \_\_\_\_\_ è autrice colpevole di:

1.1. furto

- 1.2. sottrazione di cose mobili
- 1.3. appropriazione semplice
- 1.4. violazione di domicilio
- 1.5. circolazione senza licenza di condurre

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulle pene proposte e sulle spese.
3. Sulla destinazione degli oggetti sequestrati.

letti ed esaminati                      gli atti;

considerato                              in fatto ed in diritto

1. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno iniziato una relazione amorosa a partire dall'aprile 2002. Nei momenti di convivenza, essi utilizzavano l'appartamento dell'accusato a \_\_\_\_\_. Il signor \_\_\_\_\_ ha, tuttavia, sempre mantenuto il suo appartamento di \_\_\_\_\_, locato dalla ditta di \_\_\_\_\_ per la quale lavora.

Durante la relazione la signora \_\_\_\_\_ faceva la casalinga ed era mantenuta dall'amico. In precedenza il sostentamento era garantito in parte dal suo lavoro di cameriera e in parte dall'aiuto del padre di suo figlio \_\_\_\_\_ di 4 anni.

La relazione era caratterizzata da una gelosia fortissima da parte di entrambi, tanto che fra loro vi sono state - non di rado - accese discussioni e liti, come pure atti di violenza fisica.

All'inizio di novembre \_\_\_\_\_, per quanto afferma, era intenzionato a porre fine alla relazione amorosa. Ciò nonostante, sabato 2 novembre ha invitato l'accusata ad una cena per il di lui compleanno assieme ad un amico tedesco venuto dalla Germania e ad un'amica di lei.

Quella sera verso le 20.00 \_\_\_\_\_ e l'amico sono usciti dall'ufficio presso la \_\_\_\_\_ e sono andati a \_\_\_\_\_ a prendere le due donne, i quattro si sono poi recati con l'automobile di \_\_\_\_\_ a cena in un ristorante di \_\_\_\_\_. Al momento del rientro, poiché erano stati bevuti diversi alcolici e \_\_\_\_\_ era alticcio, è stato chiamato un taxi.

I quattro si sono recati dapprima a \_\_\_\_\_, ma qui \_\_\_\_\_ davanti a casa ha affermato di non avere le chiavi e di averle, probabilmente, dimenticate in auto ad \_\_\_\_\_. Viene quindi presa la decisione di andare a dormire a \_\_\_\_\_ nell'abitazione dell'accusata.

Ivi giunti, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno preso possesso di una stanza e gli amici di un'altra.

2.L'accusata sospettava che \_\_\_\_\_ intrattenesse relazioni anche con altre donne e quel giorno era particolarmente sospettosa, poiché la sera precedente l'amico le aveva detto di avere lavorato sino a tarda notte, ma non aveva mai risposto alle sue ripetute telefonate in ufficio. Era quindi intenzionata a fare piena luce sulla questione. A suo dire, una volta in camera, ha iniziato ad interrogare \_\_\_\_\_ su quanto aveva fatto la sera precedente e fra di loro sarebbe iniziata una discussione. Per contro, l'amico sostiene di essersi subito addormentato, anche perché alquanto ubriaco.

Sia come sia, ad un certo punto l'accusata decide di prendere le chiavi dell'appartamento di \_\_\_\_\_ per andare alla ricerca di prove del suo tradimento, o per lo meno di quanto aveva effettivamente fatto la sera precedente. Viste le dichiarazioni contraddittorie, non è stato possibile accertare se a questo momento \_\_\_\_\_ si era già addormentato o addirittura se la \_\_\_\_\_ avesse preso le chiavi già in precedenza.

Ad ogni buon conto ad un certo punto della notte l'accusata prende la sua automobile e si reca a \_\_\_\_\_.

Qui è penetrata nell'appartamento di \_\_\_\_\_ e si è messa alla ricerca di prove del fatto che egli la tradiva e indizi su quanto aveva fatto la sera precedente. Ha così controllato il telefono di casa rilevando dal display che l'ultima telefonata era di una donna con il nome \_\_\_\_\_ e numero italiano. Prima di lasciare l'appartamento, conoscendone l'esistenza e l'ubicazione, ha preso con se anche una delle due chiavi di riserva dell'automobile dell'amico che si trovava ad \_\_\_\_\_, poiché era sua intenzione, non appena possibile, perquisire anche questa.

In seguito, sempre con la propria automobile, si è recata a Lugano nell'ufficio di \_\_\_\_\_. Qui ha aperto il cassetto dove sapeva che \_\_\_\_\_ lasciava tutte le sue ricevute. Ha prelevato tre ricevute della notte precedente con la dicitura Bar \_\_\_\_\_ e una ricevuta di transazione della discoteca \_\_\_\_\_, datata 2 novembre 2002. Non avendo trovato altro che le interessava ha lasciato l'ufficio, asportando la stampante che si trovava in loco. Secondo \_\_\_\_\_ ella avrebbe prelevato anche fr. 10'000.-- che si trovavano in una busta sulla scrivania, sopra ad un plico di fatture pronte per il pagamento.

Ritornata a casa a \_\_\_\_\_, ha rimesso le chiavi nella giacca dell'amico (secondo \_\_\_\_\_ nella tasca dei pantaloni) e si è coricata.

Il giorno seguente, nel pomeriggio, l'accusata ha condotto con la sua automobile \_\_\_\_\_ e il di lui amico ad \_\_\_\_\_ a riprendere l'auto. Durante il tragitto la \_\_\_\_\_ ha continuato ad interrogare \_\_\_\_\_ su quanto intrapreso venerdì sera, facendo allusioni alla discoteca \_\_\_\_\_ e alla donna di nome \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ non ha dato troppo peso a queste affermazioni e giunto ad \_\_\_\_\_ si è subito diretto verso il suo veicolo; la \_\_\_\_\_ a quel momento ha consegnato all'amico di \_\_\_\_\_ le ricevute trovate durante la notte dicendogli di consegnarle a \_\_\_\_\_, cosa che l'amico fece.

Dopo essere rientrato in possesso delle ricevute \_\_\_\_\_ si è reso conto che l'amica doveva essersi recata nel suo ufficio. Si è allora precipitato a controllare e dopo avere avuto la conferma si è pure ricordato del fatto che la \_\_\_\_\_ aveva menzionato il nome \_\_\_\_\_, deducendo che poteva averlo solo letto sul display del suo telefono di casa e che, quindi, ella si era pure recata in quel luogo. Tornato al domicilio ha poi scoperto che l'accusata aveva prelevato anche una delle due chiavi di riserva della sua automobile.

Lunedì 4 novembre la \_\_\_\_\_ è stata arrestata e incarcerata fino al 12 novembre.

Dopo l'uscita di prigione la relazione con \_\_\_\_\_, contrariamente alle affermazioni di quest'ultimo, è in un qualche modo continuata, tanto che alla fine dell'anno i due si sono recati assieme in Brasile.

L'accusata è ritornata il 29 gennaio, mentre \_\_\_\_\_ era già ritornato per esigenze di lavoro il 3 gennaio precedente. Durante l'assenza dell'amica egli ha sempre mantenuto il contatto e si è preoccupato, fra l'altro, di controllarle e tenerle in ordine la posta.

Dopo il ritorno dal Brasile della \_\_\_\_\_, sono di nuovo iniziati problemi relazionali, tant'è che sembra che attualmente la relazione sia terminata, almeno questo è quanto afferma \_\_\_\_\_.

3. Con decreto 16 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha accusato \_\_\_\_\_ di furto, per avere sottratto un mazzo di chiavi contenente le chiavi dell'abitazione \_\_\_\_\_, del suo ufficio e della sua automobile, nonché avere sottratto le chiavi di riserva dell'automobile di \_\_\_\_\_ e inoltre sottratto dall'ufficio dello stesso \_\_\_\_\_, a suo danno, fr. 10'000.-- (diecimila), una stampante, nonché svariate ricevute.

La \_\_\_\_\_ è stata inoltre accusata di violazione di domicilio per essersi introdotta nell'abitazione di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e nel suo ufficio a \_\_\_\_\_ e di circolazione senza licenza di condurre, per avere condotto il suo veicolo nel periodo 18 aprile 2000 sino al giorno del suo arresto senza essere titolare della richiesta licenza di condurre.

Durante l'istruttoria dibattimentale sono inoltre stati prospettati i reati di appropriazione semplice e di sottrazione di cose mobili.

4. Commette furto chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (art. 139 cifra 1 CP). Chi agisce senza fine di lucro è punibile per appropriazione semplice (art. 137 CP) e chi non ha intenzione di appropriarsi della cosa è punibile per sottrazione di una cosa mobile se ha causato al legittimo detentore un pregiudizio considerevole (art. 141 CP).

Occorre verificare se una di queste tre fattispecie è data per ciascuno degli oggetti di cui si è - o si sarebbe impossessata - l'accusata.

a) Mazzo di chiavi

l'accusata non aveva la volontà di appropriarsi delle chiavi, tant'è che dopo averle utilizzate, le ha rimesse nella giacca dello \_\_\_\_\_. Non è quindi dato né il furto né l'appropriazione semplice. Non entra neppure in considerazione il reato di sottrazione di cosa mobile, perché il detentore non ha subito un pregiudizio considerevole dalla semplice sottrazione delle chiavi.

b) Chiave di riserva dell'automobile \_\_\_\_\_

dall'istruttoria è risultato che l'accusata ha sottratto queste chiavi con la sola intenzione di utilizzarle in un secondo tempo per verificare se nell'automobile dell'amico vi erano eventuali tracce di un suo tradimento. Manca quindi, come per le altre chiavi, il fine di lucro e in particolare la volontà di appropriarsi dell'oggetto. Anche in questo caso non è dato il pregiudizio considerevole richiesto dall'art. 141 CP.

c) Ricevute

la \_\_\_\_\_ ha sì sottratto le ricevute dall'ufficio di \_\_\_\_\_ ma gliele ha poi restituite il giorno seguente, anche in questo caso vale quanto detto ai punti a) e b).

d) Stampante

è emerso dall'istruttoria, ed è stato ammesso dallo stesso \_\_\_\_\_, che quando ha conosciuto l'accusata la stampante era di sua proprietà, avendola ricevuta da un certo \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_).

\_\_\_\_\_ e l'accusata concordano, ed è stato confermato ancora al dibattimento, che all'inizio della scorsa estate la \_\_\_\_\_ ha prestato all'amico la stampante. Ciò nonostante \_\_\_\_\_ sostiene che la stampante è ora sua, o meglio addirittura della ditta, perché quando l'ha ricevuta neppure funzionava correttamente e la ditta ha dovuto eseguire una riparazione che le è costata

fr. 190.--. Inoltre, sarebbe sua perché in cambio egli avrebbe pagato una mensilità di pigione per l'appartamento dell'amica.

La \_\_\_\_\_ da parte sua sostiene di avere sempre reclamato la restituzione della stampante.

Non v'è chi non veda come il semplice pagamento della riparazione, in difetto di una particolare pattuizione in merito, abbia potuto originare un trapasso della proprietà, che è quindi rimasta dell'accusata. Neppure può essere ammessa la spiegazione del pagamento del canone di locazione, perché \_\_\_\_\_ vi provvedeva tutti i mesi e non risulta che in un'occasione vi sia stato l'accordo di farlo in cambio della stampante.

Nel momento in cui la \_\_\_\_\_ ha portato via la stampante dall'ufficio di \_\_\_\_\_ non ha quindi sottratto una cosa altrui. Cade così l'imputazione di furto per questo oggetto.

e) fr. 10'000.-- (diecimila)

\_\_\_\_\_ sostiene di avere prelevato fr. 10'000.- venerdì 1. novembre dalla cassaforte dell'ufficio, nella quale a suo dire si trovano spesso tra 10'000 e 20'000 franchi svizzeri o euro, e di averli messi in una busta che è stata posata sopra un plico di fatture sulla scrivania (proprio al centro della scrivania, cfr. verbale di interrogatorio 8 novembre 2002, pag. 1). Afferma che questa somma avrebbe dovuto servire lunedì mattina per pagare le citate fatture. A sostegno di questo fatto vi sarebbe la testimonianza della segretaria \_\_\_\_\_ e dell'amico \_\_\_\_\_.

Se si analizzano le risultanze istruttorie e dibattimentali si riscontrano tuttavia diverse contraddizioni e punti oscuri.

Innanzitutto, i testi sono discordi sul punto in cui era situato il denaro: \_\_\_\_\_ sostiene che la busta con i soldi si trovava sulla scrivania sopra un mazzo di fatture (cfr. verbale d'interrogatorio 03.11.2002, pag. 3), \_\_\_\_\_ per contro afferma che il denaro si trovava in una busta, che a sua volta era riposta in una cassetta situata al fianco della scrivania (cfr. verbale d'interrogatorio 05.11.2002, pag. 1).

\_\_\_\_\_ al dibattimento ha osservato che la segretaria \_\_\_\_\_ lavora in un ufficio a \_\_\_\_\_ mercoledì, giovedì e venerdì; egli non ha però saputo spiegare perché proprio quel venerdì 1. novembre, peraltro giorno festivo, ella si trovasse invece a \_\_\_\_\_. Inizialmente \_\_\_\_\_ non ha neppure spiegato per quale motivo ha tolto i soldi dalla cassaforte già venerdì se era sua intenzione procedere solo il lunedì seguente ai pagamenti. Questo modo di agire, peraltro lecito, appare strano e meritava quindi una spiegazione.

In un secondo tempo \_\_\_\_\_ ha allora dichiarato che ha preparato i soldi sulla scrivania, poiché era sua intenzione sabato sera passare a casa della segretaria \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per portarle il plico di fatture e i soldi cosicché lei potesse recarsi in posta lunedì mattina prima di arrivare in ufficio, ma di non averlo fatto poiché l'amico \_\_\_\_\_ non avrebbe voluto perdere ancora tempo ma andare subito a cena (cfr. verbale d'interrogatorio 08.11.2002, pag. 1).

Al dibattimento ha poi cambiato versione, sostenendo che l'intenzione di recarsi a \_\_\_\_\_ era per sabato mattina, ma che poi non ha trovato il tempo.

Ci si chiede a questo punto, se questo era il reale motivo per il quale egli ha tolto i soldi dalla cassaforte, perché non ha consegnato fatture e soldi alla segretaria già venerdì, quando le avrebbe mostrato il tutto. Forse perché in realtà la segretaria venerdì non era neppure in ufficio?

Ad ogni modo \_\_\_\_\_ non ha saputo dare alcuna spiegazione, limitandosi a dire che era passato tanto tempo.

Ci si chiede pure perché egli abbia avuto in questa occasione l'esigenza di spiegare alla segretaria (se del caso a posteriori), visto che per sua stessa ammissione vi sono spesso soldi in cassaforte, che i 10'000.-- franchi erano il residuo di un incasso fatto alcune settimane prima (in realtà l'incasso a cui fa riferimento \_\_\_\_\_ era di ben cinque mesi precedente).

Non è chiaro infine per quale motivo l'8 novembre 2002 \_\_\_\_\_ quando ha allestito il documento da consegnare alla polizia a comprova dei pagamenti che intendeva fare il 4 novembre, abbia scritto ancora in calce la dicitura "Cash" poi crociata con un'altra penna e corretta con la scritta "Bank", se già sapeva che i soldi non c'erano più. Strana per concludere la conferma rilasciata, peraltro il 7 novembre 2002, dal signor \_\_\_\_\_ sul versamento di fr. 30'000.-- il 4 giugno 2002, questo poiché è stata allestita in modo talmente vago sull'identità del debitore e del creditore da non permettere alcun controllo.

Tutte queste contraddizioni e quesiti senza risposta fanno insorgere in questo Giudice seri dubbi sull'esistenza dei contestati 10'000 franchi o meglio il dubbio che quando l'accusata è entrata nell'ufficio di \_\_\_\_\_ vi fossero realmente sulla scrivania questi soldi.

Il dubbio sulla presenza della busta con i soldi trae con sé, per forza di cose, il dubbio che la \_\_\_\_\_ abbia sottratto la somma di franchi 10'000.■. In queste circostanze l'accusata va prosciolta dall'imputazione di furto.

5. Per l'art. 186 del codice penale chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'■avente diritto, s'■introduce in una casa, in un'■abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'■ingiunzione d'■uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

La \_\_\_\_\_ ha tentato in un primo tempo di sostenere che dopo l'arrivo a casa sua, vi sia stata una discussione con \_\_\_\_\_ e che al termine della stessa lo stesso \_\_\_\_\_ le avrebbe permesso di recarsi in ufficio e a casa per verificare che egli non l'aveva tradita. Queste circostanze non hanno trovato conferma e appaiono anche improbabili, ritenuto lo stato di \_\_\_\_\_ che non era più in grado di sostenere una discussione e si è addormentato.

La questione non merita tuttavia ulteriore disanima poiché in sede di dibattimento l'accusata non ha più contestato l'imputazione di violazione di domicilio, chiedendo solo di tener conto, come attenuante, dello stato in cui ha agito.

In effetti, risulta dagli atti che l'accusata è persona molto gelosa e che aveva buoni motivi per credere che il suo amico le nascondesse qualcosa. E' quindi credibile che ella si trovasse in uno stato alterato del quale si potrà tenere conto nella commisurazione della pena.

6.L'accusata, che ha ora regolarmente superato l'esame di guida e ottenuto la licenza di condurre, non contesta di aver circolato priva della licenza svizzera e questo anche dopo che la Sezione della circolazione le aveva fatto notare che quella brasiliana in suo possesso non era valida sul nostro territorio.

7.In conclusione \_\_\_\_\_ deve essere prosciolta dalle imputazioni di furto, appropriazione semplice e sottrazione di cose mobili. Deve per contro essere condannata per violazione di domicilio e circolazione senza licenza di condurre.

Per questi reati, tenuto conto di tutte le circostanze, si ritiene commisurata una pena di 9 (nove) giorni di detenzione.

Questa pena corrisponde al carcere preventivo sofferto, non si pone quindi la questione della sospensione condizionale della pena.

8.Per quanto concerne gli oggetti sequestrati le ricevute sono da restituire alla parte civile come legittima proprietaria e la stampante è da consegnare alla \_\_\_\_\_, siccome proprietaria e come auspicato al dibattimento dalla parte civile stessa.

9.Tasse e spese vanno a carico della condannata.

visti \_\_\_\_\_ gli art. 63, 137, 139 cifra 1, 141, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti;

proscioglie \_\_\_\_\_,

dalle imputazioni di furto, appropriazione semplice e sottrazione di cose mobili per i fatti di cui al decreto d'accusa a suo carico,

dichiara \_\_\_\_\_,

colpevole di violazione di domicilio e circolazione senza licenza di condurre, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DAC 939/2002 del 16 dicembre 2002;

condanna \_\_\_\_\_,

1. alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP.

ordinaalla crescita in giudicato, la restituzione dei beni sequestrati: a \_\_\_\_\_ della stampanteHewlett n. serie FRDB \_\_\_\_\_ e ad \_\_\_\_\_ delle ricevute di pagamento,

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

\_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via Pretorio 16, Lugano,

\_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_,

e, \_\_\_\_\_ alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Polizia cantonale, Ufficio reperti, Bellinzona

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di \_\_\_\_\_,

fr. 200.-      tassa di giustizia

fr. 150.-      spese giudiziarie

fr. 350.-      totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.